

REGOLAMENTO (CEE) N. 1589/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «convenzione», è stata approvata con la decisione 81/691/CEE⁽²⁾ ed è entrata in vigore, per quanto concerne la Comunità, il 21 maggio 1982;

considerando che la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) istituita dalla convenzione ha adottato, su raccomandazione del suo comitato scientifico, misure di conservazione per le acque della Georgia australe che prevedono un totale delle Champsocephalus catture ammesse (TAC) di 8 000 t per il Champsocephalus gunnari e di 12 000 t per il Patagonotothen brevicauda guntheri durante la campagna di pesca 1989/1990, un divieto di pesca diretta delle specie Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons durante l'intera campagna di pesca 1989/1990 e della specie Champsocephalus gunnari dal 20 novembre 1989 al 15 gennaio 1990 e dal 1° aprile 1990 al 4 novembre 1990, limitazioni delle catture a 300 t per le specie Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus come catture accessorie e una limitazione al 5% di qualsiasi cattura accessoria, per retata, di una di queste specie nonché un sistema di dichiarazione delle catture per la campagna 1989/1990;

considerando che tali misure di conservazione sono state notificate ai membri della CCAMLR il 29 novembre 1989; che, a norma dell'articolo IX, paragrafo 6 della convenzione esse diventano vincolanti il 29 maggio 1990, se non sono state formulate obiezioni;

considerando che i membri della CCAMLR si sono dichiarati disposti ad applicare provvisoriamente queste misure di conservazione senza aspettare che diventino vincolanti, tenuto conto del fatto che il TAC per il Champsocephalus gunnari e il Patagonotothen brevicauda guntheri nonché il divieto della pesca diretta alle specie Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons sono stati fissati per la campagna di pesca 1989/1990, la quale è iniziata il 1° luglio 1989, e che il periodo di divieto della pesca del Champsocephalus gunnari è iniziato il 20 novembre 1989;

considerando che è quindi opportuno adottare già ora le disposizioni necessarie per l'applicazione ai pescatori comunitari delle misure di conservazione adottate dalla CCAMLR;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il TAC per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le modalità specifiche secondo le quali devono essere effettuate le relative catture;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽⁴⁾;

considerando che il TAC fissato dalla CCAMLR per il Champsocephalus gunnari e il Patagonotothen brevicauda guntheri concerne l'intera campagna di pesca 1989/1990; che occorre quindi disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione anche l'entità delle catture effettuate dai loro pescherecci dal 1° luglio 1989 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/85⁽⁵⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1271/89⁽⁶⁾, deve essere modificato in conformità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli 2, 2 bis e 2 ter del regolamento (CEE) n. 2245/85 è sostituito dal testo seguente

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 127 dell'11. 5. 1989, pag. 7.